

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
2. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

Art. 2 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 3 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Sozzago, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune di Sozzago condanna e persegue inoltre, ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche, sinantropiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sozzago.

2. Le norme relative al benessere degli animali contenute nel presente regolamento si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici.

Art. 6 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, garantendo spazi adeguati al numero, mole e razza degli stessi, dedicando le adeguate risorse economiche e temporali.

Art. 8 - Divieti generali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. Sarà cura del proprietario /detentore fare in modo che l'animale non disturbi, , specialmente nelle ore notturne, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche eccetto i falchi.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri, se non nel rispetto del vigente codice della strada.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona selvatica ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligatoriamente tenuti a segnalare all'Amministrazione, Ufficio Ambiente, tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza .accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Titolo IV - CANI

Art. 12 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 (vedi L. reg. 34/93) e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 13 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

Art. 14 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi nel rispetto in quanto previsto al successivo articolo 17.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio (e, ove sia necessario, anche la apposita museruola) qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 15 - Anagrafe canina

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione con microchip.

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati con microchip ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge Regionale 19 luglio 2004, n.18.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip, dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari/detentori devono segnalare entro 15 giorni al Servizio Veterinario dell'ASL la cessione definitiva, la morte o qualsiasi variazione della sede di detenzione dell'animale.
6. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto l'animale.
7. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia Municipale del Comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
8. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia Municipale, per il reperimento del proprietario.
9. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di tatuaggio o microchip, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
10. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al Comune ove è avvenuto il ritrovamento.
11. Le spese di cattura e di custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario.

Art. 16 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici.
2. Negli esercizi pubblici l'accesso agli animali è consentito solo previo assenso dell'esercente; in tal caso i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, dovranno condurre gli animali negli esercizi pubblici usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini porta rifiuti.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Titolo V - GATTI

Art. 18 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
3. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo VI - COLOMBI

Art. 19 – Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini

1. E' fatto divieto di somministrare a colombi qualsiasi tipo di alimento.
2. Laddove si ravvisi necessità, i proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, alla installazione di dissuasori d'appoggio ed alla chiusura degli spazi di nidificazione. In caso di mancata attuazione in tempo utile delle misure volte ad eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21, provvederà d'ufficio addebitando i relativi costi ai soggetti tenuti.

TITOLO VI I - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 20 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua. ed adeguatamente alimentati.
3. Gli animali esotici devono essere mantenuti in condizioni ambientali compatibili con il loro habitat naturale secondo quanto previsto dalla L.R. 46/1986.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.

1. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 e 17 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 11 si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 15 comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

4. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della postazione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Art. 22 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ecologiche Volontarie, Polizia Ambientale Volontaria, Guardie Venatorie Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art. 23 - Inumazione di animali.

1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree individuate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001.

2. L'inumazione di animali da compagnia di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini

ed agli animali. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato.

3. E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione esecutiva di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Titolo I - I PRINCIPI	1
Art. 1 - Profili istituzionali.....	1
Art. 2 - Competenze del Sindaco.....	1
Art. 3 - Tutela degli animali.....	1
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 4 - Definizioni.....	2
Art. 5 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 6 - Esclusioni.....	2
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 7 - Detenzione di animali.....	3
Art. 8 - Divieti generali.....	3
Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica.....	4
Art. 10 - Abbandono di animali.....	4
Art. 11 - Avvelenamento di animali.....	4
Titolo IV - CANI.....	6
Art. 12 - Divieto di detenzione a catena.....	6
Art. 13 - Dimensioni dei recinti.....	6
Art. 14 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	6
Art. 15 - Anagrafe canina.....	6
Art. 16 - Accesso negli esercizi pubblici.....	7
Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi.....	7
Titolo V - GATTI.....	9
Art. 18 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.....	9
Titolo VI - COLOMBI.....	10
Art. 19 – Alimentazione dei colombi ed obblighi dei cittadini.....	10
TITOLO VII - VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI.....	11
Art. 20 - Detenzione di volatili, animali acquatici ed esotici.....	11
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 21 - Sanzioni.....	12
Art. 22 - Vigilanza.....	12
Art. 23 - Inumazione di animali.....	12
Art. 24 – Entrata in vigore.....	13